

CITTA' DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLE
ENTRATE

*Approvato con deliberazione n. 13 adottata
dal Consiglio Comunale nella seduta del 28.02.2000*

ART. 1
FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

La Giunta Comunale è delegata a determinare la forma di gestione anche diversa da quella diretta delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24, 25, 26, 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22 comma 3, lettera c), della Legge 08 giugno 1990, n. 142.
- c) affidamento mediante convenzione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
- d) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'art. 22 comma 3 lettera e) della Legge 08 giugno 1990, n. 142 i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- e) affidamento in concessione ai soggetti iscritti nell'Albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

La forma di gestione diversa da quella diretta, determinata dalla Giunta Comunale viene approvata dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art. 32 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune o loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

ART. 2
FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA PER LE ENTRATE TRIBUTARIE

In via sperimentale, anche ai fini del passaggio da tassa a tariffa, la Giunta Comunale può prevedere la riscossione della tassa rifiuti solidi urbani mediante riscossione volontaria. In tal caso la riscossione avviene nel numero di 4 rate.

La Giunta Comunale può prevedere inoltre, di riscuotere con la procedura di cui al comma 1°, anche le altre entrate:

- I.C.I.
- Canone O.S.A.P.
- Canoni di entrate patrimoniali ed assimilate.

ART. 3
RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali viene effettuata:

- a) con le procedure di cui al Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
- b) con le procedure di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio o affidata ai soggetti indicati ai punti b) e c) del precedente art. 2 (ad eccezione dei concessionari del servizio di riscossione).

ART. 4
VISTO DI ESECUTIVITA'

Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle entrate comunali è apposto dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

ART. 5
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.